



---

## ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) – la nuova indennità di disoccupazione

### In sintesi:

La legge n.92/2012 (c.d."Riforma Fornero") ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), che andrà a sostituire l'indennità di disoccupazione (con requisiti ordinari, ridotti, speciale edile) e, in modo graduale, l'indennità di mobilità. **I requisiti di accesso** sono gli stessi (tranne che per la MINI ASPI) dell'attuale indennità di disoccupazione (almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione), ed estensione a tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato.

---

### **Nel dettaglio:**

#### **1. L'indennità di disoccupazione ordinaria (denominata ASPI dal 01.01.2013)**

La riforma del mercato del lavoro ha previsto l'istituzione presso la gestione delle prestazioni temporanee dell'Inps, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), che sostituirà, a decorrere dal 1 gennaio 2013, le precedenti forme di sostegno al reddito.

La legge contiene delle disposizioni transitorie per il periodo **1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2015**, che fanno slittare la piena entrata a regime della nuova indennità ASPI al **1 gennaio 2016**.

Di seguito sono trattate le novità riguardanti il periodo transitorio **2013- 2015**.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Campo di applicazione</i> | Si ha un allargamento della platea dei soggetti destinatari rispetto al regime precedente. Beneficiari dell'indennità di disoccupazione sono <b><u>tutti i lavoratori subordinati</u></b> (compresi gli apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, lavoratori del pubblico impiego se a tempo determinato).  |
| <i>Requisiti</i>             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lo stato di disoccupazione (il soggetto che ha reso dichiarazione d'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa all'ufficio del lavoro o in alternativa all'INPS);</li><li>- La presenza di almeno 2 anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.</li></ul> |



|  |   |
|--|---|
| <i>Durata nel periodo transitorio (2013-2015)</i>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>8 mesi</u> per i lavoratori fino a 50 anni (anni 2013 e 2014) e <u>10 mesi</u> nel 2015;</li><li>- <u>12 mesi</u> per lavoratori oltre 50 anni fino a 54 anni e 364 giorni;</li><li>- <u>12 mesi</u> per lavoratori con 55 anni compiuti e oltre (2013), <u>14 mesi</u> nel 2014 e <u>16 mesi</u> nel 2015.</li></ul>  |
| <i>Durata a regime per nuovi eventi di disoccupazione dal 01.01.2016</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti “negli ultimi dodici mesi”;</li><li>- 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni di età (nei limiti delle settimane contributive negli ultimi 2 anni, detratti i periodi eventualmente fruiti “negli ultimi 18 mesi”)</li></ul>  |
| <i>Base di calcolo</i>   | L'identificazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali su cui calcolare l'indennità è quella <b>dell'ultimo biennio</b> prima del licenziamento, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicato per il numero 4,33 ( <u>52 settimane diviso 12 = 4,33 = 1 mese</u> )  |
| <i>Percentuale indennità</i>   | <p>Inizialmente l'importo mensile è stabilito nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 75% della retribuzione se non supera € 1.180 €;</li><li>- In caso di retribuzione superiore a 1.180 €, al predetto valore (75% di 1.180€ = 885€) si aggiunge una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l'importo di 1.180 € (=retribuzione mensile – 1180 * 25%).</li></ul> <p>Dopo i primi 6 mesi di fruizione dell'indennità ASPI si applica la riduzione del 15%; dopo il dodicesimo mese di fruizione dell'indennità ASPI si applica una ulteriore riduzione del 15%.</p> |
| <i>Spettanza indennità n caso di</i>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>- Licenziamento;</li><li>- Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento retribuzioni, molestie, mobbing, peggioramento delle mansioni lavorative ecc.);</li><li>- Fine contratto a termine;</li><li>- Se dinanzi alla commissione di conciliazione provinciale ci si accorda per una <u>risoluzione consensuale</u>. (in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ditte ove si applicato l'articolo 18);</li></ul>   |



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- per dimissioni in caso di trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.</li></ul>  |
| <i>Massimale</i>                                       | L'indennità mensile ASPI non può superare l'importo mensile massimo d'integrazione salariale relativo alla fascia più alta di retribuzione, attualmente pari ad € 1.119,32.  |
| <i>Decurtazione indennità</i>                          | All'indennità ASPI <u>non si applica</u> la contribuzione prevista a carico degli apprendisti (quindi nessuna decurtazione dell'indennità).  |
| <i>La domanda</i>                                      | L'indennità spetta: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero</li><li>- Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.</li></ul> La <b>domanda</b> deve essere <b>presentata all'INPS</b> , a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.  |
| <i>Sospensione d'ufficio, cumulabilità e decadenza</i> | L'indennità ASPI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fino ad un massimo di sei mesi (non di effettiva prestazione ma di calendario);</li><li>- In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato,</li></ul> nel senso che alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente di durata inferiore a 6 mesi termina di conseguenza il periodo di sospensione e l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa fino al completamento dei mesi spettanti (p.es. lavoratori stagionali).<br>La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e a tal fine è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.<br><b>Non è più obbligatorio l'utilizzo del modello DS56 bis</b> per la comunicazione di una nuova occupazione all'INPS, che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa. |



L'indennità di disoccupazione decade in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
- inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'Inps del reddito annuo che si presume di avere dall'attività stessa;
- raggiungimento dei requisiti per la pensione;
- il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti;
- la non accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto (**è una novità** – prima la decadenza si applicava in caso di rifiuto di un'offerta con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza);

Le ultime due ipotesi si applicano qualora le attività lavorative si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

*Liquidazione  
anticipata  
indennità*

In via sperimentale per il triennio 2013-2015, il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata delle mensilità di ASPI non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. A tale norma verrà data attuazione con decreto interministeriale da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.



## 2. MINI ASPI (Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti)

La legge prevede un trattamento denominato “Mini-Aspi” a favore di tutti i lavoratori dipendenti, in stato di disoccupazione, che:

- non posseggono i requisiti assicurativi e contributivi per la richiesta dell’ASPI;
- ma possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi,
- per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria.

Si tratta di una prestazione simile all’attuale disoccupazione con requisiti ridotti, con due importanti novità:

- Per beneficiare il lavoratore deve essere disoccupato (e quindi aver reso all’ufficio del lavoro la dichiarazione di immediata disponibilità ad un’attività lavorativa) e tale requisito deve permanere per tutto il periodo di godimento del trattamento;
- L’indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo; va da se che anche la domanda deve essere presentata al momento della “disoccupazione” e non l’anno successivo.

**Precisazione:** per tutti coloro che intendono presentare la domanda di Mini Aspi per l’anno 2012 (disoccupazione con requisiti ridotti), valgono ancora i requisiti precedenti nonché le modalità di presentazione della domanda (entro il 31 marzo dell’anno 2013). Cambia invece l’importo, che sarà erogato in base alla nuova normativa.

Di seguito sono trattate le novità riguardanti il periodo transitorio **2013- 2015**.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <i>Campo di applicazione</i> | Si ha un allargamento della platea dei soggetti destinatari (come per l’ASPI) rispetto al regime precedente. Beneficiari dell’indennità di disoccupazione sono <b><u>tutti i lavoratori subordinati</u></b> (compresi gli apprendisti, soci lavoratori di cooperativa, lavoratori del pubblico impiego se a tempo determinato).                  |
| <i>Requisiti</i>             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Lo stato di disoccupazione (il soggetto che ha reso dichiarazione d’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa all’ufficio del lavoro o all’INPS);</li><li>- Possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione per attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi.</li></ul> |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p><b><u>Non è più richiesta</u></b>, quindi, la presenza di almeno 2 anni di anzianità assicurativa (possono accedervi per esempio anche coloro che hanno intrapreso la prima attività lavorativa, naturalmente in presenza dei requisiti di cui sopra).</p>  |
| <i>Durata</i>                         | La durata massima del trattamento è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo.  |
| <i>Base di calcolo</i>                | La base di calcolo è la stessa come per l'ASPI.  |
| <i>Percentuale indennità</i>          | L'importo mensile corrisposto a titolo di MINI ASPI è fissato con le stesse modalità stabilite per l'indennità ASPI.   |
| <i>Spettanza indennità in caso di</i> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Licenziamento;</li><li>- Dimissioni per giusta causa (mancato pagamento retribuzioni, molestie, mobbing, peggioramento delle mansioni lavorative ecc.);</li><li>- Fine contratto a termine;</li><li>- Se dinanzi alla commissione di conciliazione provinciale (in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per ditte ove si applicato l'articolo 18 ci si accorda per una <u>risoluzione consensuale</u>).</li><li>- Per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.</li></ul> |
| <i>Massimale</i>                      | L'indennità mensile MINI-ASPI non può superare l'importo mensile massimo d'integrazione salariale relativo alla fascia più alta di retribuzione, attualmente pari ad € 1.119,32.   |
| <i>Decurtazione indennità</i>         | All'indennità MINI-ASPI <u>non si applica</u> la contribuzione prevista a carico degli apprendisti (quindi nessuna decurtazione dell'indennità).   |
| <i>La domanda</i>                     | L'indennità spetta: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, ovvero</li><li>- Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda.</li></ul> La <b>domanda</b> deve essere <b>presentata all'INPS</b> , a pena di decadenza,  |



Sospensione  
d'ufficio,  
cumulabilità e  
decadenza

esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

La riforma del lavoro prevede la sospensione d'ufficio dell'indennità MINI-ASPI:

- Fino ad un massimo di 5 giorni (non di effettiva prestazione ma di calendario);
- In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato,

nel senso che alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente di durata inferiore a 5 giorni termina di conseguenza il periodo di sospensione e l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era stata sospesa fino al completamento dei mesi spettanti.

La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d'ufficio e a tal fine è ininfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

L'indennità di disoccupazione decade in caso di:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- nuova occupazione con contratto di lavoro di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
- inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all'Inps del reddito annuo che si presume di avere dall'attività stessa;
- raggiungimento dei requisiti per la pensione;
- il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti;
- la non accettazione di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'importo lordo dell'indennità cui si ha diritto (è **una novità** – prima la decadenza si applicava in caso di rifiuto di un'offerta con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza);

Le ultime due ipotesi si applicano qualora le attività lavorative si svolgano in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in meno di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.



SACHSALBER GIRARDI HUBER – Arbeitsrechtsberater – Consulenti del lavoro

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber

39100 Bozen/Bolzano – Via A. Locatelli – Strasse 5  
39031 Bruneck/Brunico – Kapuzinerplatz 9 – Piazza Cappuccini 9  
Tel. (0471) 270428, Fax (0471) 270538  
[sachsalber@studiogs.it](mailto:sachsalber@studiogs.it) / [girardi@studiogs.it](mailto:girardi@studiogs.it) / [huber@studiogs.it](mailto:huber@studiogs.it)

---

Per ulteriori chiarimenti restiamo a disposizione.

Bolzano/Brunico, gennaio 2013

Cordiali saluti

dott. Günther Sachsalber / dott. Philip Girardi / dott.ssa Judith Huber